



Provvedimento del 17 novembre 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 16 settembre 2010, presentato da Stefano Pacitti (rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Evangelista) nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale il ricorrente - intestatario di un'utenza telefonica mobile - ha ribadito l'istanza previamente avanzata ai sensi dell'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), con la quale aveva chiesto di accedere ai dati di traffico in uscita riferiti al periodo giugno-dicembre 2009 per il quale nella fattura n. ... del 15/4/2010 era stato addebitato un importo di euro 336,56 indicato quale *"traffico telefonico bimestri precedenti"*; ciò, tenuto anche conto che nella medesima fattura veniva richiesto il pagamento di presunti canoni riferiti al medesimo periodo per un importo pari ad euro 587,50; rilevato che con il ricorso il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 20 settembre 2010 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 9 novembre 2010 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via fax il 6 ottobre 2010 con la quale Telecom Italia S.p.A. ha dichiarato di voler aderire spontaneamente alla richiesta di accesso del ricorrente provvedendo ad inviare nei giorni a seguire presso il domicilio eletto i tabulati contenenti i dati in questione; rilevato inoltre che la resistente, nel sottolineare che la stessa fattura del 15/4/2010 in relazione alla voce *"traffico telefonico bimestri precedenti"* riporta la dicitura *"In questo rendiconto sono presenti importi per traffico relativo a bimestri scorsi cautelativamente non addebitati in precedenza per verifiche sul corretto ammontare"*, ha sostenuto che *"la conservazione dei dati di traffico in questione si è resa necessaria (...) ai fini del computo di canoni e costi non addebitati in precedenti fatture, per un errore causato da un'anomalia del sistema (successivamente risolta) nella variazione del profilo tariffario (...) richiesta in data 1.6.2009"* dal ricorrente stesso;

VISTE le note inviate in data 8 ottobre 2010 e 2 novembre 2010 con le quali il ricorrente, dopo aver inizialmente sostenuto di non aver ancora ottenuto riscontro alla propria richiesta, ha successivamente confermato di aver ricevuto le informazioni oggetto di ricorso; visto che il ricorrente ha comunque ribadito la richiesta di rimborso delle spese del procedimento;

RITENUTO che, alla luce della documentazione in atti, deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice, avendo la resistente fornito un adeguato riscontro alla richiesta del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua

parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 300 euro previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 17 novembre 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli